



COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 20.03.2019



TITOLO I	NORME DI CARATTERE GENERALE	
Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 4
Art. 2	Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 3	Classificazione del Comune	pag. 4
Art. 4	Tariffe	pag. 4
Art. 5	Categoria speciale	pag. 4
Art. 6	Tipologia e quantità impianti pubblicitari	pag. 5
Art. 7	Funzionario responsabile	pag. 5
Art. 8	Forme di gestione del servizio	pag. 5
TITOLO II	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	
Art. 9	Presupposto dell'imposta	pag. 6
Art. 10	Soggetto passivo	pag. 6
Art. 11	Modalità di applicazione dell'imposta	pag. 6
Art. 12	Applicazione delle maggiorazioni e riduzione imposte	pag. 7
Art. 13	Pubblicità luminosa e illuminata	pag. 7
Art. 14	Dichiarazione d'imposta	pag. 7
Art. 15	Pagamento dell'imposta	pag. 8
Art. 16	Versamento minimo	pag. 9
Art. 17	Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali	pag. 9
Art. 18	Rettifica e accertamento d'ufficio	pag. 9
Art. 19	Rimborsi	pag. 9
Art. 20	Contenzioso	pag. 9
Art. 21	Pubblicità ordinaria – Tariffe	pag. 10
Art. 22	Pubblicità con veicoli – Tariffe	pag. 10
Art. 23	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - Tariffe	pag. 11
Art. 24	Pubblicità varia – Tariffe	pag. 11
Art. 25	Insegne d'esercizio	pag. 12
Art. 26	Riduzioni d'imposta	pag. 12
Art. 27	Esenzioni dall'imposta	pag. 12
TITOLO III	AFFISSIONI	
Art. 28	Servizio delle pubbliche affissioni	pag. 14
Art. 29	Diritto sulle pubbliche affissioni – Tariffe	pag. 14
Art. 30	Riduzione del diritto	pag. 14
Art. 31	Esenzioni del diritto	pag. 15
Art. 32	Modalità per le pubbliche affissioni	pag. 15
Art. 33	Affissioni urgenti, festive e notturne	pag. 16
Art. 34	Contenzioso e procedimento esecutivo	pag. 16
TITOLO IV	SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE, INTERESSI, RAVVEDIMENTO OPEROSO, ATTRIBUZIONI PERSONALE	
Art. 35	Sanzioni tributarie	pag. 17
Art. 36	Interessi	pag. 17
Art. 37	Ravvedimento operoso	pag. 17
Art. 38	Sanzioni amministrative	pag. 18



Art. 39	Attribuzioni personale	pag. 19
TITOLO V	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	
Art. 40	Oggetto	pag. 20
Art. 41	Impianti pubblicitari - Caratteristiche, tipologia e quantità	pag. 20
Art. 42	Richiesta di autorizzazione	pag. 20
Art. 43	Fattispecie per le quali l'autorizzazione non è richiesta	pag. 21
Art. 44	Rilascio dell'autorizzazione	pag. 21
Art. 45	Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette	pag. 22
Art. 46	Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori	pag. 22
Art. 47	Impianti destinati alle pubbliche affissioni	pag. 23
Art. 48	Altre disposizioni in materia di impianti affissioni	pag. 24
Art. 49	Assegnazione di spazi per le affissioni dirette	pag. 25
TITOLO VI	NORME FINALI E TRANSITORIE	
Art. 50	Norme finali	pag. 26
Art. 51	Entrata in vigore	pag. 26
ALLEGATO A		
	Elenco degli impianti destinati al servizio pubbliche affissioni	pag. 27



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi tributi.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Il Comune appartiene alla V classe (comuni fino a 10.000 abitanti), avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso (2017) di n. 9.152 abitanti e, di conseguenza, si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 4 - TARIFFE

Le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate ogni anno entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno a cui la deliberazione si riferisce e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 - CATEGORIA SPECIALE

a. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con deliberazione C.C. n. 15 del 29/04/2013 è istituita la categoria speciale che comprende le seguenti località di particolare importanza in quanto ad intenso flusso di traffico stradale:

- Strada Provinciale nr. 34 - Via Madonna del Salvatore;
- Strada Provinciale ex Strada Statale n. 11 - PADANA SUPERIORE;
- Strada Provinciale nr. 227 - Vittuone-Cislano;
- Via Restelli Elisa.

Rientra nella categoria speciale tutta la pubblicità posta non solo nelle aree o lungo le vie sopra indicate ma anche quella collocata nelle adiacenze delle medesime e funzionalmente preordinata alla visione da parte di coloro che transitano nelle aree o lungo le vie in questione.

b. Alla categoria speciale così individuata, di superficie complessiva inferiore al 35% di quella del centro abitato, si applica una maggiorazione dell'imposta e dei diritti di cui sopra pari all'85% della tariffa normale.



Art. 6 - TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI

A. TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel piano generale degli impianti di cui al successivo titolo V.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- mezzi destinati alla pubblicità esterna
- mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni

B. QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 20,84 per ogni mille abitanti talché, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 9.152 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in mq 187,60.

Art. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

In caso di gestione in economia diretta da parte del Comune, la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato con decreto sindacale.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Art. 8 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere gestito sia in economia che in concessione.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei concessionari previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ovvero di gestirlo in economia.



TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 9 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività diverse dalle insegne d'esercizio di cui agli artt. 25 e 27.

Art. 10 - SOGGETTO PASSIVO

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Obbligato solidale al pagamento è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Anche l'impianto pubblicitario o l'affissione abusiva sono soggette rispettivamente all'imposta sulla pubblicità o ai diritti sulle pubbliche affissioni, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie a norma di legge.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta del personale autorizzato.

Art. 11 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (al riguardo occorre considerare quanto stabilito dal comma 6).
4. Per i mezzi pubblicitari poli-facciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile, i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro



insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Art. 12 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI IMPOSTE

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13 - PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 14 - DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art. 9 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità o la pubblica affissione, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le seguenti informazioni utilizzando il modello predisposto.

- Per la pubblicità visiva: il numero di mezzi pubblicitari, le caratteristiche [mono-facciale/pluri-facciale (n. facce), opaca/ luminosa/illuminata], il contenuto della scritta e/o l'immagine/logo, l'indicazione messaggio fisso o variabile (per i messaggi variabili la superficie totale delle vetrine del negozio), la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti.
- Per la pubblicità acustica, il contenuto del messaggio, il numero di punti fissi, il percorso interessato e la durata della pubblicità.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e/o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.



La modulistica relativa alle dichiarazioni predisposte dal Comune è reperibile sul sito internet istituzionale nella sezione servizi/tasse e tributi/pubblicità pubbliche affissioni.

Le dichiarazioni devono essere inviate all'ufficio protocollo comunale o al Concessionario.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 20, 21 e 22 commi 1, 2 e 3, del presente Regolamento si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere eseguito:
 - a. In regime di autoliquidazione ovvero il calcolo dell'imposta e il relativo versamento sono a cura del contribuente.

Gli avvisi inviati ogni anno dal Comune per la pubblicità permanente non costituiscono atti di accettazione della dichiarazione annuale presentata ai sensi dell'art. 8 Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Gli stessi rappresentano la comunicazione al contribuente della posizione contributiva presente nella banca dati comunale. Il contribuente, prima di procedere al versamento del tributo, è tenuto a verificare la correttezza dei calcoli. Nel caso in cui ci fossero discordanze tra la situazione di fatto e quanto indicato nell'avviso, il contribuente, in ottemperanza ai principi di collaborazione e di buona fede, stabiliti dalla Legge 27/07/2000 n° 212, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente. Il Comune ha tuttavia il diritto e il dovere di effettuare in ogni momento controlli al fine di accertare la reale situazione e porre in essere tutte le azioni necessarie a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, sanzionando i debitori e procedendo con i diversi gradi della riscossione.

- b. Con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, come stabilito dall'art. 1 comma 166 Legge 296/2006.
- c. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, per le pubbliche affissioni e per le nuove pubblicità permanenti: in un'unica soluzione prima di iniziare la pubblicità o l'affissione.
- d. Per le esposizioni pubblicitarie aventi durata autorizzativa superiore all'anno: entro il 31 gennaio di ogni anno.



- e. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37=.
- f. Tramite i seguenti canali e al beneficiario sotto indicato:

IN CASO DI GESTIONE DIRETTA

- Bonifico bancario;
 - Accredito su conto corrente postale del Comune;
 - Contanti o POS presso l'ufficio tributi P.zza Italia n. 5 Vittuone (MI);
 - Tesoreria comunale;
 - Pago-Pa tramite il link presente sul portale istituzionale del Comune;
- Beneficiario: Comune di Vittuone - servizio tesoreria.

IN CASO DI CONCESSIONE

- tramite i canali e al beneficiario indicati nell'atto di concessione e riportati sul sito istituzionale del Comune.

Art. 16 – VERSAMENTO MINIMO

Nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'imposta comunale sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni l'importo fino a concorrenza del quale il singolo versamento non è dovuto o non è effettuato il singolo rimborso è di Euro 0,49=.

Art. 17 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 18 - RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama,



salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario. (Art. 1 commi 161-162 Legge 296/2006)

Art. 19 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. (Art. 1 comma 164 Legge 296/2006)
2. Non sono mai rimborsabili costi diversi dai tributi versati e non dovuti.

Art. 20 – CONTENZIOSO

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento. Valgano al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.Lvo 546/1992.

Art. 21 - PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFE

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella approvata dall'organo competente **tramite deliberazione di cui all'art. 4.**
2. Per le fattispecie pubblicitarie **di cui al comma 1** che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili, su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti, nella misura e **con le modalità previste dal comma 1.**
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 22 - PUBBLICITA' CON VEICOLI - TARIFFE

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità



previste dall'art. 20, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 20, comma 4 del presente Regolamento.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato, l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
 3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe approvate dall'organo competente **tramite deliberazione di cui all'art. 4.**
 - a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg
 - b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg
 - c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie
- Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
 5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
 6. Se la pubblicità è effettuata mediante autoveicoli non circolanti (sosta continuativa almeno superiore alle 10 ore) la pubblicità si intende ordinaria ai fini tariffari.

Art. 23 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI - TARIFFE

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettro-meccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, l'imposta dovuta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, è quella approvata dall'organo competente **tramite deliberazione di cui all'art. 4.**
2. E' consentita la destinazione di una porzione, non superiore al 30%, della superficie della vetrina da destinare a pubblicità con messaggi variabili. A tale fattispecie si applicano le tariffe di cui al comma precedente. Condizione necessaria per la fruizione di questa agevolazione è la preventiva dichiarazione, **tramite modello di cui all'art. 14,** dello spazio prescelto per questo tipo di pubblicità.
3. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
4. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
5. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, è quella approvata dall'organo competente **tramite deliberazione di cui all'art. 4.**



6. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 24 - PUBBLICITA' VARIA - TARIFFE

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è quella approvata dall'organo competente tramite deliberazione di cui all'art. 4.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura approvata dall'organo competente tramite deliberazione di cui all'art. 4.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura approvata dall'organo competente tramite deliberazione di cui all'art. 4.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 46 del presente Regolamento, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella approvata dall'organo competente tramite deliberazione di cui all'art. 4.

Art. 25 - INSEGNE D'ESERCIZIO

1. Se la superficie complessiva delle insegne d'esercizio è superiore ai cinque metri quadrati, l'imposta va calcolata sull'intera superficie delle insegne esposte. (art 2 bis, comma 5, Legge n. 75/2002)
2. Per la definizione di insegna d'esercizio e per il calcolo della superficie esente si fa riferimento alla Circolare MEF N.3 /DPF 3 maggio 2002.

Art. 26 - RIDUZIONI D'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.



Art. 27 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, **così come definite dall'art. 25**;
- k) le comunicazioni visive esposte su autoveicoli di portata inferiore a 3000 kg, di proprietà o ad uso esclusivo di enti ONLUS quali associazioni sportive, culturali, artistiche, assistenziali, sociali e SSD (risultante dallo Statuto), indipendentemente dalla superficie esposta.



TITOLO II – AFFISSIONI

Art. 28 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al piano generale degli impianti di cui al successivo titolo V e all'elenco allegato al presente Regolamento, per costituire parte integrante sotto la lettera A.

Art. 29 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per periodi di seguito indicati è quella approvata dall'organo competente tramite deliberazione annuale.
primi 10 giorni
ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente Regolamento. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di legge e del presente Regolamento.
7. Non è possibile scegliere gli spazi nei quali verranno esposte le affissioni. In base alla disponibilità e all'ordine di prenotazione, risultante dal registro cronologico, verrà data priorità agli spazi maggiormente visibili, tenendo liberi gli spazi destinati alle affissioni istituzionali e quelle di natura sociale o comunque prive di rilevanza economica.

Art. 30 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 31;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio del Comune di Vittuone;



- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 31 - ESENZIONI DEL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 32 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data d'inizio, l'oggetto del manifesto, il formato e il numero di manifesti.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro centottanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.



10. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente i necrologi negli spazi appositamente destinati. In quest'ultimo caso, è fatto obbligo per l'impresa di comunicare al protocollo del Comune il numero di necrologi e il periodo d'esposizione **tramite la dichiarazione di cui all'art. 14**
11. Non è consentita la prenotazione di un dato impianto/spazio affissioni per un periodo superiore ai 30 giorni ovvero è vietata la somma di prenotazioni senza che tra loro intercorra una pausa utile a offrire la disponibilità dello spazio ad altro e diverso utente.
12. Nessuno può affiggere direttamente se non in possesso dei relativi spazi per affissioni dirette, regolarmente autorizzati.
13. E' vietato affiggere manifesti in numero o formato diverso, stampa diversa o in spazi differenti da quelli definiti dall'allegato A.

Art. 33 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82= per ciascuna commissione. Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al Concessionario del servizio.

Art. 34 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano le disposizioni di legge vigenti.



TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE, INTERESSI, RAVVEDIMENTO OPEROSO, ATTRIBUZIONI PERSONALE

Art. 35 - SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione d'inizio pubblicità o affissione di cui all'art. 14 si applica oltre al pagamento di imposta o del diritto dovuto la sanzione amministrativa del cento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di Euro 51,65=.
2. Per la dichiarazione infedele si applica oltre al pagamento di imposta o del diritto dovuto la sanzione amministrativa del cinquanta per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di Euro 51,65=.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione. (art. 23 D.Lgs. 507/1993)
4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta o del diritto risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto oltre al pagamento di imposta o del diritto dovuto, a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Le sanzioni di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 471/97 non sono definibili in via agevolata.
5. Nei casi in cui è applicabile il ravvedimento operoso, la sanzione per omesso versamento si applica in misura ridotta, secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, fermo restando il pagamento di imposta o del diritto dovuto.
6. Non sono irrogate sanzioni al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o, in caso di gestione in concessione, del concessionario del servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errore del Comune o del Concessionario del servizio fatto salvo quanto stabilito all'articolo 15 comma 2 lettera a.

Art. 36 - INTERESSI

- a. Nei casi diversi dal ravvedimento operoso, a norma dell'art. 1 comma 165 L. 27 dicembre 2006, n. 296, la misura annua degli interessi è determinata in tre punti percentuali superiori al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- b. Nei casi in cui è applicabile il ravvedimento operoso, gli interessi si applicano al tasso legale annuo. Non sono richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o, in caso di gestione in concessione, al concessionario del servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errore del Comune o del Concessionario del servizio fatto salvo quanto stabilito all'articolo 15 comma 2 lettera a.



ART. 37 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il ravvedimento operoso (disciplinato dall'Articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa. Non è parimenti utilizzabile il ravvedimento operoso per la pubblicità di durata inferiore all'anno e per le pubbliche affissioni.

Esistono quattro tipologie di ravvedimento:

- a) Sprint: applicabile entro 14 giorni dalla scadenza prevede la possibilità di sanare la situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del tributo più interessi giornalieri calcolati sul tasso legale di riferimento annuale.
 - b) Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso legale di riferimento annuale.
 - c) Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso legale di riferimento annuale.
 - d) Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro il giorno precedente la scadenza del versamento dell'esercizio successivo e prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso legale di riferimento annuale.
2. Le sanzioni applicate con il ravvedimento operoso non possono essere ridotte.

Art. 38 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 206,58= a Euro 1.549,37= con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 18.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e



dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione, stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonchè alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui **all'art. 3 comma 3 D.L.vo 507/1993**.
6. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, **il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/1993**, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. **I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3**, sono tenuti, a richiesta del Comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano.

Art. 39 - ATTRIBUZIONI PERSONALE

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni, anche se il servizio è affidato ad un Concessionario, esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento, rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti la pubblicità e le affissioni, secondo le modalità stabilite dalla legge.



TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 40 - OGGETTO

Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

Art. 41 - IMPIANTI PUBBLICITARI - CARATTERISTICHE - TIPOLOGIA E QUANTITÀ

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii, riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.
2. In sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari saranno rispettati i limiti previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.
3. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio comunale competente, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

Art. 42 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Fatte salve le fattispecie individuate dall'art. 43, per le quali l'autorizzazione non è richiesta, negli altri casi l'esposizione di messaggi pubblicitari visivi o acustici deve essere autorizzata.
2. Per i messaggi pubblicitari visivi o acustici, da effettuarsi nel territorio comunale ma non lungo le strade in categoria speciale:
la richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'ufficio protocollo comunale allegando alla stessa una marca da bollo;
3. Per i messaggi pubblicitari visivi o acustici, da effettuarsi lungo le strade in categoria speciale:
seguire la procedura descritta al comma 2 inoltre, il titolare dell'esercizio deve chiedere personalmente il nulla osta alla Città Metropolitana tramite procedura informatica
4. Ottenuto il nulla osta della Città Metropolitana, il titolare dell'esercizio deve presentarlo all'ufficio protocollo comunale.
5. In entrambi i casi (commi 1 e 2) se l'ufficio comunale competente autorizza, al ritiro dell'autorizzazione, il titolare dell'esercizio presenta un'altra marca da bollo e paga i diritti di segreteria nella misura prevista da apposita deliberazione.
6. La richiesta di autorizzazione deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
 - b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
 - c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;



- d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.
7. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
 8. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato, dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Art. 43 - FATTISPECIE PER LE QUALI L'AUTORIZZAZIONE NON E' RICHIESTA

1. Non è sottoposta alla preventiva autorizzazione del Comune la pubblicità visiva effettuata:
 - con insegne/cartelli o simili esposti all'interno di edifici aperti al pubblico e non visibili dall'esterno;
 - con veicoli per uso privato.
2. In tutti gli altri casi l'autorizzazione è richiesta, **come previsto dall'art. 42.**

Art. 44 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Entro il termine di 30 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione alla installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
2. L'ufficio comunale competente esaminerà le richieste in ordine cronologico di presentazione.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui l'ufficio comunale competente richieda espressamente il nullaosta da parte della commissione edilizia al rilascio dell'autorizzazione.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.
5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.
Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato, secondo le esigenze del decoro cittadino.
In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni, l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi uno, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza **nei modi di cui all'art. 42** del presente Regolamento.
7. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione **di cui all'articolo 14** del presente regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al titolo II.
8. Fatte salve le fattispecie **individuate dall'art. 43** per le quali l'autorizzazione non è richiesta, l'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita sempre previa autorizzazione dall'ufficio comunale competente anche nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 7.
9. Le autorizzazioni devono sempre essere rilasciate in forma scritta dall'ufficio comunale competente.



Art. 45 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.
Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente **articolo 44 comma 5**.
E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità autorizzata e in opera.
2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.
3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il Concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla deaffissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.
5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso.
Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o deaffissione.
6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.
Qualora l'ufficio economato non provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvederà alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.
7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.
8. I manifesti che non rispettano l'ordine stabilito dall'allegato A **rispetto a quanto indicato dall' art. 32 commi 12 e 13** possono essere coperti o rimossi prima della scadenza, senza diritto alla restituzione dell'importo eventualmente pagato, fermo restando l'applicazione delle sanzioni.

Art. 46 - LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI

1. E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii. con le seguenti limitazioni:



- a) La pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle 8.30.
- b) È vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto,
- c) L'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Art. 47 - IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Oggetto

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 e del Titolo III del presente Regolamento.

2. Caratteristiche e tipologia degli impianti

- a) Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada.
- b) A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
 - TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:
 - verticali
cm 70x100, 100x140, 140x200
 - orizzontali
cm 100x70, 140x100, 200x140
 - TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto. La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 - le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:
 - tabelle verticali
cm 70x100, 100x140, 140x200
 - tabelle orizzontali
cm 100x70, 140x100, 200x140
 - IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)
Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.
La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.



Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale

3. Quantità degli impianti

- a) La superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente **articolo 5 lettera b)** del presente Regolamento; essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva
 - **IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE**
Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti pubblici per un quantitativo pari al 10,51% della superficie complessiva di cui all'art. 5 lettera b del presente Regolamento;
 - **IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI SOCIALI E COMUNALI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA**
destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 12,45% della superficie complessiva di cui all'art. 5 lettera b del presente Regolamento;
 - **IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI**
Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 76,26% della superficie complessiva di cui all'art. 5 lettera b del presente Regolamento;
- b) **IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE**
Viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie pari al 0,78% della superficie totale.

4. Impianti già installati - Disposizioni in adeguamento

- a) Vengono confermate le localizzazioni e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento di cui all'allegato A.
- b) Vengono ridefiniti i quantitativi degli spazi destinati alle pubbliche affissioni al fine di migliorare l'ordine degli impianti e vengono ridefiniti i quantitativi per destinazione per adeguarli alle richieste degli utenti interni e esterni.
La Giunta comunale ove del caso disporrà, sentito l'organo comunale competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

Art. 48 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

1. La Giunta Comunale, su proposta del settore tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.
Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.
E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.
In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.



2. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onori e per motivate esigenze del servizio.
3. La Giunta Comunale adotta la proposta di adeguamento del Piano generale degli impianti, formulata dal Concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

Art. 49 - ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Ai sensi dell'articolo 3, del D.L.vo 507/1993 verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.
La superficie complessiva assegnata a tale scopo è fissata nello 0,87% del totale.



TITOLO VI - NORMA FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente alle eventuali modifiche normative sopravvenute per effetto di legge. In tal caso, anche in assenza di formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata, nonché le altre norme di legge e regolamentari vigenti in quanto applicabili in materia.

Art. 51 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento ha effetto dalla data stabilita dall'articolo 52 comma 2 del D.Lgs 446/1997.



ALLEGATO A ELENCO IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

N.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE	(1)	FOGLI 70X100	DIMENSIO NI (2)	MQX LATO	(3)	MQ TOT	ISTITUZIONALI E NECROLOGI LATO A	NECROLOGI E AFF. DIRETTE LATO B	AFFISSIONI COMMERCIALI LATO A	AFFISSIONI COMMERCIALI LATO B
1	VIA ZARA	CONFINE SEDRIANO	ST	8	140X200	2,8	B	5,6	4 NECROLOGI*		2 70X100	4 70X100
2	VIA ZARA	DI FRONTE ITIS	ST	8	200X140	2,8	B	5,6			2 100X140	2 100X140
3	VIA ZARA	DAVANTI SUPERMERCAT O	ST	2	140X140	2,8	B	5,6	1 ISTITUZIONALE 1 ISTITUZIONALE		/	2 70X100
4	VIA ZARA	DIETRO SUPERMERCAT O	ST	8	200X140	2,8	B	5,6			2 100X140	2 100X140
5	VIA SANDRO PERTINI		ST	8	200X140	2,8	B	5,6			2 100X140	2 100X140
6	VIA LIBERTA'	ANGOLO VIA RESELLI	ST	8	140X200	2,8	B	5,6	4 NECROLOGI*		2 70X100	4 70X100
7	VIA GANDHI	SOTTOPASSO STAZIONE	ST	2	140X140	1,96	B	3,92	1 ISTITUZIONALE 1 ISTITUZIONALE		/	2 70X100
8	VIA PIAVE	DI FRONTE SCUOLE MEDIE	ST	8	200X140	2,8	B	5,6	1 ISTITUZIONALE		1 100X140	2 100X140
9	VIA DANTE		ST	8	200X140	2,8	B	5,6			2 100X140	2 100X140
10	VIA GRAMSCI	ACQUEDOTTO	ST	4	200X140	2,8	M	2,8		NIENTE	2 100X140	NIENTE
11	VIA LIBERTA'	DI FRONTE PIZZERIA	ST	8	140X200	2,8	B	5,6	1 ISTITUZIONALE 4 NECROLOGI*	4 NECROLOGI*	1 70X100	2 70X100
12	VIA LIBERTA'	DI FRONTE STAZIONE	ST	2	140X140	1,96	B	3,92	1 ISTITUZIONALE 1 ISTITUZIONALE		/	2 70X100
13	VIA LIBERTA'	DI FRONTE STAZIONE	ST	8	200X140	2,8	B	5,6			2 100X140	2 100X140
14	VIA GRAMSCI	ANGOLO VIA GHIDOLI	ST	8	140X200	2,8	B	5,6	1 ISTITUZIONALE 4 NECROLOGI*		1 70X100	4 70X100
15	VIA GRAMSCI	A META'	ST	8	140X200	2,8	B	5,6			4 70X100	4 70X100
16	VIA CAVOUR	ANGOLO VIA D'ACQUISTO	ST	8	200X140	2,8	B	5,6			2 100X140	2 100X140
17	VIA CAVOUR	SEMAFORO	ST	2	140X140	1,96	M	1,96	1 ISTITUZIONALE 1 ISTITUZIONALE	NIENTE	/	NIENTE
18	VIA CAVOUR	CIVICO 66	ST	8	140X200	2,8	B	5,6	4 NECROLOGI*		2 70X100	4 70X100
19	PIAZZA G. ROSSA		ST	2	140X140	1,96	B	3,92	1 ISTITUZIONALE 1 ISTITUZIONALE		/	2 70X100
20	VIA CAVOUR	CASA ACQUA	ST	8	140X200	2,8	B	5,6	1 ISTITUZIONALE 4 NECROLOGI*	4 NECROLOGI*	1 70X100	2 70X100
21	P.ZZA G. SIRONI	MERCATO	ST	8	200X140	2,8	B	5,6			2 100X140	2 100X140
22	VIA FIUME		ST	8	200X140	2,8	B	5,6			2 100X140	2 100X140
23	VIA MILANO	ANGOLO SP. 34	ST	8	140X200	2,8	B	5,6			4 70X100	4 70X100
24	VIA MILANO	CIVICO 28	ST	8	140X200	2,8	B	5,6	4 NECROLOGI*		2 70X100	4 70X100
25	VIA MILANO	DI FRONTE PALO	ST	8	140X200	2,8	B	5,6	1 ISTITUZIONALE 4 NECROLOGI*		1 70X100	4 70X100
26	VIA MILANO	DI FRONTE CIMITERO	ST	8	140X200	2,8	B	5,6	4 NECROLOGI*	4 NECROLOGI*	2 70X100	2 70X100
27	VIA MILANO	DI FRONTE BIBLIOTECA	ST	8	200X140	2,8	B	5,6			2 100X140	2 100X140
28	VIA MILANO	DI FRONTE VIA VITTORIO VENETO	ST	8	200X140	2,8	B	5,6			2 100X140	2 100X140
29	VIA SAN FRANCESCO		ST	8	200X140	2,8	B	5,6	1 ISTITUZIONALE 1 ISTITUZIONALE 1 ISTITUZIONALE 3 NECROLOGI*		/	2 100X140
30	VIA SAN MARCO		ST	8	140X200	2,8	B	5,6			4 70X100	4 70X100
31	VIA SOLFERINO	ANGOLO VIA TAGLIAMENTO	ST	8	140X200	2,8	B	5,6	4 NECROLOGI*		2 70X100	4 70X100
32	VIA VITTORIO VENETO	ANGOLO VIA VOLTURNO	ST	8	200X140	2,8	B	5,6			2 100X140	2 100X140
33	VIA 4 NOVEMBRE	DAVANTI SCUOLA ELEMENTARE	ST	8	200X140	2,8	B	5,6	1 ISTITUZIONALE 1 ISTITUZIONALE 1 ISTITUZIONALE 3 NECROLOGI*		/	2 100X140
34	VIA TRENTO	ANGOLO VIA TRIESTE	ST	4	140X140	1,96	M	1,96	1 ISTITUZIONALE 1 ISTITUZIONALE	NIENTE	/	NIENTE
35	PIAZZA VENINI		ST	8	200X140	2,8	B	5,6	1 ISTITUZIONALE 3 NECROLOGI*		2 70X100	2 100X140
36	VIA GANDHI	ZONA INDUSTRIALE	ST	2	140X140	1,96	B	3,92	1 ISTITUZIONALE 1 ISTITUZIONALE	AFFISSIONI DIRETTE	/	/
37	VIA POZZI	DI FRONTE VIA RESTA	ST	8	200X140	2,8	M	2,8	1 ISTITUZIONALE 3 NECROLOGI*	NIENTE	2 70X100	NIENTE
TOTALE								187,6				



	LATO A	LATO B	TOT.	%
PER NUMERO				
N. Affissioni di natura commerciale F.TO 70X100 stampa verticale	32	54	86	36,75
N. Affissioni di natura commerciale F.TO 100X140 stampa verticale	25	30	55	23,50
N. Affissioni di natura commerciale stampa verticale	57	84	141	60,26
N. Affissioni di natura istituzionale 70X100 stampa verticale	27	0	27	11,54
N. Affissioni di natura sociale o comunque prive di rilevanza economica (necrologi) F.TO 70X50 stampa orizzontale	52	12	64	27,35
N. affissioni dirette a privati F.TO 70X100 stampa verticale	0	2	2	0,85
TOTALE COMPLESSIVO	136	98	234	100,00
PER SUPERFICIE				
Affissioni di natura commerciale F.TO 70X100 stampa verticale	32	54	86	33,46
Affissioni di natura commerciale F.TO 100X140 stampa verticale	50	60	110	42,80
Affissioni di natura commerciale stampa verticale	82	114	196	76,26
Affissioni di natura istituzionale 70X100 stampa verticale	27	0	27	10,51
Affissioni di natura sociale o comunque prive di rilevanza economica (necrologi) F.TO 70X50 stampa orizzontale	26	6	32	12,45
Affissioni dirette a privati F.TO 70X100 stampa verticale	0	2	2	0,78
TOTALE COMPLESSIVO	135	122	257	100,00

IL PRESENTE ELENCO POTRA' SUBIRE VARIAZIONI A SEGUITO DI FORMAZIONE DEL PIANO CORRETTIVO O SOSTITUTIVO

- 1) T (TABELLA) -ST (STENDARDO) - P (POSTER) -
- 2) INDICANDO PRIMA LA BASE POI L'ALTEZZA (b x h)
- 3) M (MONOFACCIALE) - B (BIFACCIALE) - T (TRIFACCIALE)
- 4) ISTITUZIONALE, SOCIALE, NECROLOGICO, COMMERCIALE

LATO A: FRONTE STRADA

Per i seguenti impianti si specifica quanto segue.

		LATO A	LATO B
4	VIA ZARA	DIETRO SUPERMERCATO	LATO VIA TRENTO
7	VIA GANDHI	SOTTOPASSO STAZIONE	LATO VIA GANDHI
9	VIA DANTE		LATO CINEMA
19	PIAZZA G. ROSSA		LATO VIA CAVOUR
20	VIA CAVOUR	CASA ACQUA	LATO CASA ACQUA
21	P.ZZA G. SIRONI	MERCATO	LATO VIA CAVOUR
22	VIA FIUME		LATO PIAZZA MERCATO
23	VIA MILANO	ANGOLO S.P. 34	LATO VIA MILANO
28	VIA MILANO	DI FRONTE VIA VITTORIO VENETO	LATO VITTUONE
32	VIA VITTORIO VENETO	ANGOLO VIA VOLTURNO	LATO VIA VOLTURNO
			LATO PARCHEGGIO SUPERMERCATO
			LATO SOTTOPASSO
			LATO ASILO
			INTERNO P.ZZA G. ROSSA
			LATO AIUOLA
			LATO P.ZZA MERCATO
			LATO SP 34
			LATO SP 34
			LATO SEDRIANO
			LATO PARCO OLF PALME

* I necrologi devono essere affissi nella parte inferiore di ogni impianto